



Città di
Paderno Dugnano
Provincia di Milano

Documento Sistema di Gestione Qualità
ISO 9001:2000 – norma 7.5
Certificato CSQ N. 9159.CMPD
del 30/04/2004

T	P51	MD01	Rev. 2
---	-----	------	--------

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Processo trasversale a tutti i settori
segreteria.direzione generale@comune.paderno-dugnano.mi.it

Regolamento della partecipazione popolare

Approvato con deliberazione di c.c. n. 31 del 27/05/2002

Modificato con deliberazione di c.c. n. 14 del 31/03/2010

Esecutivo dal 10/05/2010

Firmato

Il Presidente

Annunziato Papaleo

Firmato

Il Segretario Generale

Paolo Codarri

INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 1 - Principi generali	3	Art. 30 - Istanze e petizioni.....	10
Art. 2 - Forme di partecipazione.....	3	Art. 31 - Assemblee pubbliche.....	10
 		Art. 32 - Referendum consultivo.....	11
TITOLO I	3	Art. 33 - Iniziativa referendaria.....	11
CONSIGLI DI QUARTIERE	3	Art. 34 - Procedure referendarie.....	11
 		Art. 35 - Indizione del referendum.....	12
Art. 3 - Istituzione.....	3	Art. 36 - Referendum e conseguenze.....	12
Art. 4 - Funzioni.....	3	Art. 37 - Disposizioni finali	12
Art. 5 - Competenze	4		
Art. 6 - Petizioni riguardanti i quartieri	4		
Art. 7 - Diritto di interrogazione.....	5		
Art. 8 - Strumenti.....	5		
Art. 9 Metodo di elezione.....	5		
Art. 10 - Presentazione delle liste	5		
Art. 11 - Sistema elettorale	6		
Art. 12 - Proclamazione degli eletti	6		
Art. 13 - Nomina e durata.....	6		
Art. 14 - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità	6		
Art. 15 - Decadenza e surroga	6		
Art. 16 - Convocazioni	6		
Art. 19 - Funzioni e competenze del presidente	7		
Art. 20 - Assemblea dei presidenti.....	7		
Titolo II	8		
ASSOCIAZIONI E CONSULTE	8		
Art. 21 - Registro degli organismi di partecipazione.....	8		
Art. 22 - Associazioni ammesse nel registro	8		
Art. 23 - Facoltà delle associazioni.....	8		
Art. 24 - Assemblea di settore	8		
Art. 25 - Consulte.....	9		
Art. 26 - Competenze.....	9		
Art. 27 - Composizione elezione - durata	9		
Art. 28 - Funzionamento.....	9		
Art. 29 - Coordinatore	10		
Titolo III	10		
ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE	10		

REGOLAMENTO DELLA PARTEIPAZIONE POPOLARE**Art. 1 - Principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione delle forme di partecipazione dei cittadini previste dalle leggi e dallo Statuto comunale. Le procedure di partecipazione devono essere semplificate al fine di garantire un funzionamento rapido ed efficace agli organi esecutivi dell'ente.
2. Ai fini del presente regolamento si considerano cittadini coloro che sono residenti sul territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato e dimostrabile per ragioni di lavoro, studio e utenza dei servizi.

Art. 2 - Forme di partecipazione

1. La partecipazione dei cittadini alle decisioni degli organi comunali è sviluppata tramite:
 - Consigli di quartiere
 - Libere forme associative
 - Consulte di settore
 - Diritto di petizione e proposta
 - Assemblee pubbliche
 - Referendum consultivi.
2. Le forme sopra indicate possono essere attivate per tutta la popolazione del Comune o per parte di essa a seconda dell'area di interesse dei problemi in discussione.

TITOLO I**CONSIGLI DI QUARTIERE****Art. 3 - Istituzione**

1. Sono istituiti i seguenti Consigli di quartiere:
 - Calderara
 - Cassina Amata
 - Dugnano
 - Incirano
 - Palazzolo
 - Paderno

– Villaggio Ambrosiano.

2. I confini sono individuati con delibera del Consiglio comunale in modo da individuare aree di aggregazione storica e culturale consolidate, oltre che omogenee per sviluppo del territorio e caratteristiche degli insediamenti. La Giunta comunale detta gli indirizzi per l'assegnazione ai Consigli di quartiere di sedi proprie, garantendone la fruibilità, e di dotazione di attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di competenza.
3. I Consigli di quartiere sono composti da un numero di membri, compreso il Presidente, come di seguito riportato:
 - Il consiglio di quartiere di Calderara è composto da n. 7 membri;
 - Il consiglio di quartiere di Cassina Amata è composto da n. 7 membri;
 - Il consiglio di quartiere di Dugnano è composto da n. 7 membri;
 - Il consiglio di quartiere di Incirano è composto da n. 7 membri;
 - Il consiglio di quartiere di Palazzolo è composto da n. 7 membri;
 - Il consiglio di quartiere di Paderno è composto da n. 7 membri;
 - Il consiglio di quartiere del Villaggio Ambrosiano è composto da n. 7 membri.

Art. 4 - Funzioni

1. Il Consiglio di quartiere è l'organo principale deputato allo sviluppo della partecipazione democratica per la soluzione dei problemi dei cittadini e della gestione politica, economica e sociale della città. Esso stimola e coordina le istanze dei quartieri in una visione cittadina dei problemi contrastando le tendenze al particolarismo.
2. Esso favorisce tutte le attività volte ad una formazione democratica e partecipata degli orientamenti politici ed amministrativi del Comune. In quest'ambito collabora con tutte le istanze democratiche sindacali, sociali, culturali e associative del quartiere.

3. Promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero in collaborazione con l'Amministrazione Comunale che organizzerà o patrocinerà a beneficio degli abitanti del quartiere.

Art. 5 - Competenze

1. Il Consiglio di quartiere rappresenta i cittadini del quartiere e ne esprime le esigenze mediante l'esercizio del potere di proposta:
 - rivolge agli organi comunali proposte su argomenti di interesse del quartiere, di propria iniziativa o su istanza di un adeguato numero di cittadini singoli o associati residenti nel quartiere. Tale attribuzione può essere esercitata da più Consigli di quartiere quando la materia oggetto di proposta interessi più quartieri;
 - individua e propone al Consiglio comunale criteri e modalità atti a valorizzare le forme associative di partecipazione.
2. I Consigli di quartiere esprimono pareri obbligatori consultivi in merito agli atti del Comune che abbiano rilevanza per il quartiere, quali programmi di opere pubbliche, bilancio annuale e pluriennale, piani territoriali, urbanistici e attuativi del Piano Regolatore Generale, viabilità, così come indicato dall'art. 47, comma 1, comma 2 lett. c), dello Statuto
3. I Consigli di quartiere si esprimono:
 - collegialmente, con decisioni approvate a maggioranza semplice del Consiglio;
 - partecipando con rappresentanti del Consiglio alle riunioni delle Commissioni consiliari ove sia in discussione un atto compreso tra quelli elencati al primo comma, che abbia rilevanza per il quartiere.Il parere collegiale deve pervenire alla segreteria-direzione generale del Comune almeno quarantotto ore prima della seduta del Consiglio comunale. In assenza di parere espresso con le modalità previste dal presente comma, opera il silenzio assenso.
4. Entro 30 giorni dall'adozione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di previsione i Consigli di quartiere appositamente convocati indicano all'interno delle linee programmatiche le priorità di intervento con particolare riguardo a:
 - arredo urbano;

- giochi e attrezzature nei parchi;
- iniziative socio-culturali;
- manutenzione di strade e marciapiedi ordinaria.

5. I pareri devono essere espressi nei normali tempi previsti dalla procedura di discussione dell'argomento senza aggravamento della stessa. Il parere viene espresso:
 - su iniziativa diretta dei Presidenti dei Consigli,
 - su richiesta del Sindaco,
 - su richiesta del presidente del Consiglio comunale.
6. Per permettere ai Consigli di quartiere di esprimere il parere, ai Presidenti viene inviata copia dell'ordine del giorno del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari contestualmente all'invio ai consiglieri comunali. La partecipazione al lavoro delle Commissioni viene regolata dal regolamento specifico.
7. Il parere del Consiglio di quartiere o del presidente, quando espresso, deve essere citato nelle deliberazioni.
8. Nel caso la deliberazione si discostasse dal parere di un Consiglio di quartiere tale scostamento deve essere motivato.
9. Il Consiglio di quartiere può istituire commissioni di cui possono fare parte anche cittadini non eletti nel Consiglio di quartiere, salvaguardando il pluralismo con l'adozione dei criteri previsti per la composizione delle commissioni consiliari.
10. Il Consiglio di quartiere elabora una relazione annuale sulla propria attività.

Art. 6 - Petizioni riguardanti i quartieri

1. Le petizioni presentate ad organi comunali e riguardanti problemi specifici di un quartiere vengono trasmesse al presidente perché le sottoponga alla prima riunione del Consiglio.
2. Se la petizione è firmata da almeno un decimo degli elettori del quartiere, il parere del Consiglio di quartiere deve essere obbligatoriamente sentito prima di ogni decisione in merito da parte degli organi comunali.

3. Il parere del Consiglio di quartiere deve essere comunicato al primo dei sottoscrittori la petizione insieme alla decisione finale dell'Amministrazione.

Art. 7 - Diritto di interrogazione

1. Su tutti gli atti fondamentali e su tutti i problemi del quartiere i Consigli hanno diritto di formulare interrogazioni scritte sia al Sindaco che al presidente del Consiglio comunale.
2. Gli organi comunali interessati alle interrogazioni devono rispondere entro 30 giorni. La segreteria-direzione generale trasmette ai Capigruppo consiliari copia sia delle interrogazioni presentate che delle relative risposte,

Art. 8 - Strumenti

1. I Consigli di quartiere hanno libero accesso a tutti gli atti comunali con le procedure previste per i consiglieri comunali.
2. Presso la sede comunale vengono attivate apposite caselle postali riservate per ogni presidente di Consiglio di quartiere per tutte le comunicazioni riguardanti i quartieri stessi.
3. Presso la segreteria-direzione generale viene prevista una sezione dedicata al sostegno delle attività dei Consigli di quartiere.
4. Tale sezione cura:
 - le convocazioni dei Consigli e il segretariato in generale,
 - l'organizzazione delle iniziative istituzionali dei quartieri, dandone copia ai capigruppo consiliari;
 - il reperimento di tutta la strumentazione necessaria al funzionamento dei Consigli,
 - la raccolta dei verbali delle riunioni dei Consigli e la
 - loro trasmissione alla Giunta o agli altri organi del Comune ove necessario,
 - i rapporti con gli altri uffici comunali e organismi istituzionali per permettere la realizzazione delle iniziative collaterali dei quartieri.

Art. 9 - Metodo di elezione

1. L'elezione dei Consigli di quartiere avviene congiuntamente all'elezione del Consiglio comunale.
2. La convocazione dei comizi elettorali è disposta dal Sindaco. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme in materia di elezione del Consiglio Comunale .
3. Sono elettori tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nei confini stabiliti per i quartieri.
4. La votazione è valida se ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Qualora soltanto in taluno dei quartieri sia stato raggiunto tale quorum, il risultato è convalidato limitatamente al quartiere od ai quartieri nei quali sia stato raggiunto detto quorum

Art. 10 - Presentazione delle liste

1. Le liste devono comprendere un numero di candidati minimo non inferiore al 50% del numero massimo dei componenti il Consiglio di quartiere. Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al massimo dei componenti il Consiglio di quartiere.
2. Possono essere candidati i cittadini elettori di Paderno Dugnano, residenti nel quartiere o aventi attività lavorativa o sociale nello stesso.
3. Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini elettori nel quartiere, fatta eccezione per quelle che concorrono alle elezioni per il Consiglio Comunale con il medesimo contrassegno.
4. Le liste dei candidati sono depositate, secondo le norme per l'elezione del Consiglio Comunale.
5. Il Segretario generale provvede ad effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti e a dichiarare l'ammissibilità della lista e dei singoli candidati.
6. Contro il provvedimento del Segretario di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Difensore civico che decide entro 10 giorni dal deposito dello stesso presso il protocollo generale.

Art. 11 - Sistema elettorale

1. I componenti del Consiglio di quartiere sono eletti con sistema proporzionale (metodo di Hondt) sulla base di liste concorrenti.
2. Ogni elettore può esprimere un voto di lista e una sola preferenza personale all'interno della stessa lista.

Art. 12 - Proclamazione degli eletti

1. La proclamazione degli eletti compete al Sindaco.
2. In caso di contestazione di singoli voti, da effettuarsi immediatamente ad iniziativa degli interessati, o di denuncia di irregolarità nelle operazioni di voto, decide il Difensore civico.
3. Non si dà luogo a convalida da parte dei Consigli di quartiere.

Art. 13 - Nomina e durata

1. I membri dei Consigli di quartieri entrano in carica subito dopo la proclamazione del Sindaco.
2. Essi durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio stesso.
3. Le cariche di componente e presidente del Consiglio di quartiere non comportano compensi.

Art. 14 - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Per l'elezione a componente del Consiglio bisogna essere elettori di Paderno Dugnano, residenti nel quartiere o aventi attività lavorativa o sociale nel territorio del quartiere.
2. Non possono essere eletti tutti coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge per la carica di consigliere comunale così come previsto al comma 4 dell'art. 47 dello Statuto comunale. Se eletti, decadono dalla carica.
3. L'elezione come membro del Consiglio di

quartiere è incompatibile con le altre cariche amministrative comunali.

Art. 15 - Decadenza e surroga

1. I componenti il Consiglio di quartiere decadono dal mandato allorché sopravvenga una delle cause di incompatibilità o ineleggibilità nonché nel caso di ingiustificata assenza per 3 sedute consecutive del Consiglio di quartiere.
2. Il Consiglio prende atto della decadenza dei componenti o della cessazione del loro mandato per morte o per dimissioni volontarie e ne dà comunicazione al Sindaco. Il Sindaco procede alla surroga.
3. Il seggio rimasto vacante è attribuito, con decreto del Sindaco, al candidato primo non eletto della medesima lista.
4. Le dimissioni dalla carica vanno comunicate al presidente del Consiglio, sono immediatamente protocollate, irrevocabili e immediatamente efficaci.

Art. 16 - Convocazioni

1. Il Consiglio si riunisce in prima seduta entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco o suo delegato e presieduta dal primo degli eletti fino all'elezione del presidente. In caso di assenza, impedimento o rifiuto la presidenza viene assunta dal successivo componente in ordine di elezione.
3. Il presidente convoca il Consiglio di quartiere almeno due volte l'anno e comunque ogni volta lo richiedano almeno due degli eletti o il Sindaco o il presidente del Consiglio comunale.
4. Le richieste di convocazione devono essere indirizzate al presidente, formulate per iscritto e indicare l'argomento di cui si richiede la discussione.
5. Nella prima riunione del Consiglio di quartiere viene stabilito il giorno della settimana in cui ordinariamente verrà convocato il Consiglio in caso di necessità.
6. L'avviso di convocazione viene recapitato a

cura degli uffici comunali al domicilio dei componenti il Consiglio, normalmente almeno tre giorni prima dell'adunanza e deve recare l'indicazione degli argomenti da trattare. Il deposito degli atti, a cura del presidente, è effettuato almeno 24 ore prima della riunione presso la sede del Consiglio stesso.

7. In deroga a quanto disposto al precedente comma, i componenti il Consiglio hanno la facoltà di chiedere che gli avvisi di convocazione gli siano recapitati a mezzo fax o mediante posta elettronica direttamente a cura dell'ufficio segreteria-direzione generale.
8. In caso di urgenza la convocazione può essere promossa in ogni momento direttamente dal presidente, anche tramite fax, telefono o e-mail.
9. In caso di convocazione su richiesta di membri del Consiglio o del Sindaco la riunione deve essere convocata entro sette giorni con all'ordine del giorno gli argomenti sollecitati.
10. Le sedute vengono pubblicizzate almeno con manifesto esposto all'esterno della sede del Consiglio.

Art. 17 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati.
3. Le sedute sono coordinate dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Un componente del Consiglio, scelto dal presidente, funge da segretario e redige il verbale della seduta, depositandone copia presso la segreteria-direzione generale del Comune.
4. Il presidente può dare la parola ai cittadini se ciò non ostacola i lavori del Consiglio di quartiere.
5. Con apposito Regolamento comunale, cui si rinvia, sono, altresì, disciplinati i presupposti, le condizioni, le modalità e i limiti delle riprese audiovisive delle adunanze pubbliche, di cui al presente articolo.

Art. 18 - Elezione del presidente

1. Il Consiglio di quartiere elegge nella sua prima seduta ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti il presidente ed il vicepresidente con votazione separata. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza richiesta, l'elezione è rinviata alla successiva seduta.
2. In seconda convocazione se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta si provvede al ballottaggio tra i candidati maggiormente votati. A parità di voti è eletto chi ha ottenuto la cifra individuale più alta costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
3. Nei confronti del presidente e del vicepresidente può essere proposta una mozione di sfiducia contestualmente all'indicazione del nominativo proposto in sostituzione del presidente o del vicepresidente.
4. Il mandato di presidente e di vicepresidente coincide con quello del Consiglio ed è rinnovabile.

Art. 19 - Funzioni e competenze del presidente

1. Spettano al presidente la rappresentanza del Consiglio di quartiere, la presidenza dello stesso e l'attuazione delle decisioni assunte. Il Presidente intrattiene i rapporti con gli Organi di governo del Comune.
2. E' compito del presidente comunicare al Consiglio di quartiere tutte le informazioni derivanti dalle attività previste dal comma 1 nella prima riunione successiva e fare affiggere copia delle comunicazioni intercorse con l'amministrazione, enti ed altri soggetti, in appositi spazi presso la sede del quartiere.
3. Il vicepresidente svolge le funzioni del presidente nel caso di assenza o impedimento.
4. Ogni presidente di Consiglio di quartiere può chiedere di essere sentito dalla Giunta Comunale su argomenti specifici del quartiere stesso.

Art. 20 - Assemblea dei presidenti

1. Almeno due volte all'anno il Sindaco o

l'assessore alla partecipazione convoca l'assemblea dei Presidenti dei Consigli per discutere le problematiche dei quartieri. Il verbale dell'assemblea viene comunicato alla Giunta e al presidente del Consiglio comunale.

2. L'assemblea è convocata dal Sindaco anche ogni volta lo richiedano almeno tre presidenti di Consigli di quartiere.

Titolo II

ASSOCIAZIONI E CONSULTE

Art. 21 - Registro degli organismi di partecipazione

1. Presso il settore Affari generali viene istituito un Registro degli organismi di partecipazione. Le associazioni interessate ad iscriversi devono presentare apposita domanda. Il settore Affari generali controlla annualmente la verifica della sussistenza dei requisiti di iscrizione.
2. Nel registro vengono riportati il settore di interesse, i dati identificativi dell'associazione e dei responsabili e i benefici ricevuti dal Comune. Il Registro è pubblico e viene depositato presso Infocittà.
3. I settori di interesse in cui viene articolato il Registro sono stabiliti dalla Giunta comunale.
4. Le libere forme associative con sede in Paderno Dugnano che intendano usufruire dei benefici previsti dalle norme comunali o che intendano partecipare alle Consulte devono iscriversi nel Registro degli organismi di partecipazione

Art. 22 - Associazioni ammesse nel registro

1. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le associazioni che non abbiano finalità di lucro e abbiano rilevanza in relazione agli interessi generali e diffusi rappresentati.
2. Sono normalmente iscritte solo le associazioni che dimostrino una continuità organizzativa all'interno della comunità cittadina.
3. I richiedenti devono presentare:

- documentazione dimostrante l'attività svolta almeno negli ultimi sei mesi,
- copia dello Statuto o dell'atto costitutivo,
- copia dell'ultima definizione degli organismi dirigenti con indirizzi di riferimento del responsabile principale.

4. La domanda va presentata in carta semplice, indirizzata al Sindaco e sottoscritta dal presidente o comunque da colui che ricopre la carica principale all'interno dell'associazione.
5. Il Sindaco entro trenta giorni comunica l'avvenuta iscrizione o il diniego motivato. Contro il diniego è ammesso il ricorso al difensore civico entro trenta giorni.

Art. 23 - Facoltà delle associazioni

1. L'iscrizione dà diritto a partecipare all'assemblea del settore o dei settori di operatività dell'associazione ed alla elezione delle Consulte.
2. Le associazioni che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro potranno utilizzare strutture pubbliche ed ottenere altri benefici, con l'onere di non alterare, danneggiare o deturpare i beni utilizzati e di richiedere il loro utilizzo con un congruo anticipo al fine di poter programmare la gestione degli stessi.
3. Gli organismi di partecipazione di cui sopra potranno utilizzare le strutture pubbliche ed ottenere altri benefici di cui al precedente comma, sulla base di criteri stabiliti da apposito regolamento di concessione contributi e benefici.
4. Le esigenze connesse ad iniziative promosse dall'Amministrazione comunale che necessitano dell'utilizzo delle anzidette strutture prevalgono comunque su quelle dei gruppi di cui al presente Titolo.

Art. 24 - Assemblea di settore

1. L'assemblea è costituita da un rappresentante per ogni associazione iscritta nel Registro della partecipazione nel settore di interesse.
2. La prima assemblea elegge la Consulta e viene convocata dal Sindaco o suo delegato su propria iniziativa o su sollecitazione di almeno dieci associazioni iscritte nel Registro nel settore di interesse. Le successive riunioni

sono convocate dal Coordinatore della Consulta.

3. L'assemblea decide il numero di componenti della Consulta, entro il massimo di dodici e determina gli indirizzi programmatici della stessa.
4. L'assemblea viene riunita almeno una volta l'anno e comunque ogni volta lo richiedano un terzo delle associazioni iscritte nel registro e facenti parte del settore di interesse.
5. L'assemblea viene convocata dal Coordinatore della Consulta con un preavviso di almeno cinque giorni. Gli atti necessari sono depositati almeno un giorno prima presso la segreteria-direzione generale. L'Assemblea decide con la maggioranza assoluta dei componenti.
6. Nel mese di gennaio di ogni anno l'assemblea di settore è convocata dal coordinatore della propria Consulta per prendere atto della iscrizione nell'apposito registro di eventuali altre associazioni e procedere alla nomina di ulteriori membri in seno alla Consulta nel limite massimo consentito dall'articolo 27 del presente regolamento.

Art. 25 - Consulte

1. Per ogni settore di interesse possono essere create apposite Consulte sulla base delle richieste delle associazioni operanti sul territorio del Comune e inserite nel Registro degli organi di partecipazione. L'istituzione di ogni Consulta viene approvata dalla Giunta comunale.
2. Le Consulte possono essere istituite su richiesta delle associazioni operanti in un settore o per iniziativa degli organi comunali.
3. Per istituire una Consulta è necessaria la partecipazione di almeno dieci associazioni registrate come operanti nel settore specifico.

Art. 26 - Competenze

1. Le Consulte favoriscono il dialogo e la collaborazione fra Amministrazione comunale e associazioni e fungono da elemento di coordinamento per tutte le iniziative dello specifico settore di interesse.

2. Esse esprimono pareri su richiesta del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale o per propria iniziativa.
3. I pareri sono espressi sugli atti programmatici generali dell'Amministrazione e sulle materie di specifico interesse di ogni Consulta.
4. I pareri sono trasmessi al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale che provvedono ad inserirli negli allegati agli atti deliberativi quando la Consulta lo richiede.
5. La Consulta attua gli indirizzi programmatici definiti dall'assemblea del settore di interesse

Art. 27 - Composizione elezione - durata

1. La Consulta è composta da un massimo di dodici membri in rappresentanza delle associazioni dello specifico settore.
2. La Consulta è eletta dall'assemblea del settore di interesse con votazione di due nominativi per partecipante. Sono eletti i rappresentanti delle associazioni che risultano più votati.
3. L'assemblea con separata votazione a maggioranza semplice dei presenti, elegge un coordinatore e un vice coordinatore che fungono da referenti per l'Amministrazione comunale.
4. Nel caso di cambio delle cariche sociali le associazioni possono sostituire i propri rappresentanti nella Consulta dandone avviso scritto al Coordinatore della Consulta e al Sindaco.
5. La Consulta rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio comunale.

Art. 28 - Funzionamento

1. Le riunioni della Consulta sono convocate dal Coordinatore.
2. Le sedute sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.
3. Il Coordinatore decide l'ordine del giorno sulla base delle richieste avanzate dai componenti la Consulta e dagli organi dell'Amministrazione comunale.

4. La Consulta viene convocata normalmente in un giorno prestabilito della settimana, con un preavviso di almeno due giorni.
5. In caso di richiesta dell'Amministrazione comunale la Consulta si deve riunire nel primo giorno utile.
6. La Consulta viene riunita almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo richiedano almeno tre membri o 6 associazioni del settore di interesse.
7. I locali di riunione sono messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e le sedute sono pubbliche.
8. Il verbale delle riunioni viene redatto da un membro nominato dal Coordinatore e trasmesso alla Giunta tramite la segreteria-direzione generale.

Art. 29 - Coordinatore

1. Il Coordinatore rappresenta la Consulta, convoca e presiede le riunioni della Consulta e dell'Assemblea, firma e cura l'esecuzione delle decisioni assunte dai due organi.
2. Il Coordinatore può essere revocato con le stesse modalità di elezione e può essere rieletto.
3. Il Coordinatore può esprimere pareri in vece della Consulta in caso di impossibilità di riunione della stessa.
4. Il vice coordinatore svolge il ruolo del Coordinatore in caso di assenza o impedimento del Coordinatore

Titolo III

ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 30 - Istanze e petizioni

1. Gruppi di cittadini e singole associazioni possono presentare istanze o petizioni al Sindaco. Il Sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni.
2. Le istanze o petizioni firmate da più di 250 cittadini o 5 associazioni iscritte nel Registro sono trasmesse per conoscenza anche al

presidente del Consiglio comunale che, ove ritenuto necessario, le assegna per la discussione alla Commissione consiliare competente. Copia viene trasmessa al presidente del Consiglio di quartiere competente quando l'argomento è specifico di uno o più quartieri.

3. Ove sia coinvolta una commissione consiliare la stessa provvede ad esprimere parere di merito entro quindici giorni e a trasmettere lo stesso alla Giunta o al Consiglio per i provvedimenti definitivi.
4. Di ogni passaggio o decisione deve essere informato il primo firmatario dell'istanza o petizione ove non sia indicato altro referente.

Art. 31 - Assemblee pubbliche

1. L'assemblea pubblica è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato ogni volta sia ritenuto necessario per discutere problemi di largo interesse per la comunità.
2. L'assemblea può essere richiesta dal Consiglio comunale, da un Consiglio di quartiere per il suo quartiere, da almeno 3 Consulte contemporaneamente, da 200 cittadini, da 20 associazioni iscritte nel Registro.
3. Il Sindaco entro dieci giorni comunica la data di convocazione dell'assemblea o il diniego motivato.
4. Al Sindaco spetta inoltre l'indicazione delle modalità di svolgimento dell'assemblea e dei tempi, garantendo in ogni caso la massima partecipazione di portatori di diversi interessi.
5. All'assemblea, che è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, partecipano esponenti del Consiglio comunale, rappresentanti di associazioni, enti ed organismi di settore ed ogni altro soggetto interessato.
6. L'assemblea deve essere pubblicizzata con manifesti e comunicati stampa e altri mezzi adeguati a favorire la conoscenza dell'argomento in discussione.
7. Non possono essere discussi in assemblea argomenti inerenti responsabilità in capo a persone fisiche o giuridiche.
8. La partecipazione e il diritto di intervenire è

garantito a tutti i cittadini interessati.

9. Le conclusioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto a cura di un segretario all'uopo nominato, che cura altresì le necessarie verbalizzazioni. Tale verbale costituisce parere consultivo e viene trasmesso al Presidente del Consiglio comunale e alla Giunta per le decisioni conseguenti.
10. Le assemblee non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 32 - Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è ammesso per materie di esclusiva competenza locale che non siano escluse dallo statuto comunale o da leggi nazionali e regionali.
2. Il referendum è improcedibile quando intervenga una deliberazione degli organi comunali che modificano sostanzialmente la materia oggetto di consultazione o comunque soddisfisi le istanze dei promotori. Il giudizio sulla improcedibilità è rimesso alla commissione di cui all'art. 67, comma 1, dello Statuto comunale, che decide nel termine di trenta giorni dalla richiesta del Sindaco.
3. In ordine all'ammissibilità della proposta referendaria consultiva si fa rinvio a quanto dispone l'art.68 dello statuto comunale.

Art. 33 - Iniziativa referendaria

1. Il Referendum consultivo può svolgersi su iniziativa:
 - del Consiglio comunale
 - di 1/15 di cittadini elettori firmatari di un quesito promosso da un Comitato promotore.
2. Il Consiglio comunale può indire un referendum consultivo con deliberazione approvata con votazione palese e con il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti assegnati.
3. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo devono prioritariamente costituire un Comitato promotore con almeno 50 aderenti iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Il Comitato così composto approva il testo del quesito e nomina cinque rappresentanti, tra cui un coordinatore, che costituiranno i referenti per tutte le operazioni successive.
5. L'istanza di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito ovvero deve contenere il testo integrale della bozza di provvedimento da sottoporre a consultazione popolare. Essa deve altresì indicare i soggetti promotori e viene presentata al Sindaco contestualmente ad un nominativo di un avvocato iscritto all'albo, che farà parte dell'apposita commissione che, con le modalità fissate all'art. 67 dello Statuto comunale, si esprime sull'ammissibilità e sull'inammissibilità.
6. La commissione è costituita dal Difensore civico comunale e da due avvocati iscritti all'albo, uno in rappresentanza dell'Amministrazione comunale ed uno dei soggetti promotori del referendum. E' convocata dal Sindaco ed, entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, inizia l'esame di accettabilità del quesito, in contraddittorio col comitato promotore, e se possibile concorda una eventuale revisione dello stesso.
7. La deliberazione finale della Commissione deve intervenire entro venti giorni ed essere notificata al Comitato promotore e al Sindaco.

Art. 34 - Procedure referendarie

1. Il Comitato promotore dal giorno della notifica ha trenta giorni di tempo per raccogliere le firme tra gli elettori del Comune. Le firme potranno essere raccolte nelle sedi dei Consigli di quartiere o in altro luogo sul territorio comunale con la certificazione dei Presidenti dei Consigli e nel Palazzo Comunale con la certificazione di impiegati delegati dal Sindaco.
2. La certificazione del numero e della correttezza delle firme raccolte viene eseguita dal Segretario generale entro i successivi dieci giorni. Eventuale ricorso è ammesso alla Commissione entro cinque giorni. La Commissione si esprime entro altri dieci giorni.
3. In qualsiasi momento dopo la certificazione delle firme la richiesta di referendum può

essere ritirata dal Comitato promotore, ove nel frattempo siano cambiate le situazioni giuridiche o di fatto che avevano generato la richiesta di referendum.

4. La sospensione o revoca del referendum può essere altresì decisa dalla Commissione su richiesta del Sindaco o di parte del Comitato promotore ove si verificano situazioni di contrasto interpretativo. I referendum decisi dal Consiglio comunale possono essere revocati in ogni momento con la stessa maggioranza

Art. 35 - Indizione del referendum

1. Ogni anno possono svolgersi un massimo di tre referendum consultivi. Da tenersi in un'unica giornata domenicale compresa nei periodi aprile-giugno o settembre-novembre, non in coincidenza con altre operazioni elettorali.
2. In caso di convocazione, anche successiva, di altre operazioni elettorali i referendum consultivi sono spostati ad altra data anche in periodi diversi da quelli sopra indicati.
3. Il referendum non può svolgersi in presenza di Consiglio comunale sospeso o sciolto e negli altri casi di incompatibilità previsti dallo Statuto comunale all'art. 70.
4. I referendum decisi dal Consiglio comunale e richiesti dai cittadini sono svolti contestualmente.
5. La data della consultazione viene fissata dal Sindaco sentita la Conferenza dei capigruppo e i Comitati promotori dei referendum.
6. Il Sindaco verifica le richieste di referendum almeno il 30 novembre di ogni anno.
7. Notizia della data stabilita per la consultazione viene comunicata al Consiglio comunale e ai

Comitati promotori ed al Prefetto.

Art. 36 - Referendum e conseguenze

1. Le procedure elettorali sono quelle in vigore per i referendum nazionali. Eventuali adattamenti sono stabiliti nel decreto di indizione del Sindaco.
2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali viene controllato dalla Commissione la quale decide su ogni eventuale contenzioso.
3. Il risultato del referendum ha valore di parere vincolante per l'Amministrazione comunale solo quando partecipano alle votazioni più della metà degli elettori aventi diritto

Art. 37 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto comunale.
2. Il Regolamento della Partecipazione Popolare approvato con delibera di CC n.38 del 30/04/99 è abrogato.
3. Copia del presente Regolamento viene inviata all'Assessore alla Partecipazione, ai Consiglieri comunali, ai Presidenti e ai componenti dei Consigli di quartiere e al Difensore civico.